

Viale E. Forlanini, 23 - 20134 Milano
Tel. 02/70006786 - 02 70006795
Fax 02/70006643
e-mail: avis.nazionale@avis.it
Internet: www.avis.it

Milano, 31 Marzo 2004
AT/ld - prot. 466

**- Ai Sigg.ri Presidenti delle Avis Regionali di PIEMONTE, LIGURIA,
LOMBARDIA, VALLE D'AOSTA, VENETO, FRIULI-VENEZIA GIULIA,
EMILIA ROMAGNA, TOSCANA, MARCHE, UMBRIA, ABRUZZO, LAZIO,
MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA,
SARDEGNA**

**- Ai Sigg.ri Presidenti dell'Avis ALTO ADIGE-SUDTIROL, dell'Avis
Provinciale di TRENTO e dell'Avis SVIZZERA**

- Ai Sig.ri Presidenti delle Avis Provinciali

Sigg.ri Presidenti delle Avis Comunali, equiparate e di base

- LORO SEDI -

*Oggetto: Circolare del Presidente, ex comma 14 dell'art. 6 dello Statuto dell'AVIS Nazionale -
Modalità e tempi procedurali per il rinnovo o per la prima istanza di adesione all'AVIS
Nazionale.*

Egr. Sigg.ri Presidenti,

come è noto, con Decreto del Ministro della Salute Prof. Girolamo Sirchia in data 13 febbraio 2004
è stato approvato il nuovo Statuto dell'AVIS Nazionale, deliberato dall'Assemblea Generale degli
Associati di Riccione il 17 maggio 2003.

Il 20 marzo u.s., pertanto, il Consiglio Nazionale dell'Associazione ha definitivamente approvato gli schemi di statuto-tipo che, in attuazione dei commi 8, 9 e 14 dell'art. 6 del nuovo testo statutario nazionale, dovranno essere adottati sia dalle Associazioni avisine locali che debbano rinnovare la loro adesione al sodalizio, ai sensi del citato comma 14, sia dalle associazioni locali di prossima costituzione, che intendano aderire all'AVIS Nazionale.

Ciò premesso - al fine di regolamentare gli adempimenti richiesti dai succitati commi dell'art. 6 - si è provveduto ad adottare la presente circolare, alle norme della quale ogni Associazione avisina in essere o costituenda dovrà attenersi, al fine di poter rinnovare o richiedere la propria adesione all'AVIS Nazionale.

Tenuto conto, peraltro, delle diverse situazioni disciplinate dal surrichiamato comma 14 art. 6 dello statuto nazionale, la circolare è composta da tre sezioni, una per ciascuna delle procedure che dovranno essere avviate.

1. Prima Sezione: *Rinnovo dell'adesione all'AVIS Nazionale, ex comma 14 dell'art. 6 Statuto Nazionale.*

Al fine di rinnovare la loro adesione all'AVIS Nazionale, le Associazioni territoriali Avis di cui al comma 2 dell'art. 4 dello statuto nazionale, ossia quelle già costituite all'atto di approvazione assembleare dello statuto medesimo, avvenuta a Riccione il 17 maggio 2003 - e pertanto già socie dell'Avis Nazionale - dovranno provvedere, entro il termine di un anno a decorrere dalla data della presente, ad adottare nei modi e nei tempi di legge - e, ove in possesso della personalità giuridica di diritto privato, nel rispetto delle norme di cui al D.P.R. 361/2000 e del D.P.R. 616/77 e successive modificazioni - il nuovo statuto associativo, che dovrà essere conforme agli schemi-tipo approvati dal Consiglio Nazionale il 20 marzo 2004 - rispettivamente per le Avis Comunali o equiparate, le Avis Provinciali o equiparate e le Avis Regionali o equiparate - ed allegati alla presente circolare sotto le lettere **A), B) e C)**.¹

Preliminarmente all'atto formale di modifica statutaria, si rende necessario sottoporre la bozza di statuto - integrata e modificata dal Consiglio Direttivo competente solo nelle parti lasciate in bianco nei testi allegati, allo scopo di consentirne l'adeguamento alle esigenze di ogni associazione territoriale - all'esame del Comitato Esecutivo Nazionale.

¹ Si fa presente che, per esigenze amministrative, alle Avis Regionali ed equiparate vengono inviati i tre schemi statutari, mentre alle Avis Comunali ed equiparate e alle Avis Provinciali ed equiparate vengono inviati, rispettivamente ed esclusivamente, i testi statutari ad esse attinenti.

Quest'ultimo esaminerà lo schema di statuto proposto e ne verificherà la congruenza rispetto alle norme dello statuto nazionale ed alle leggi vigenti in materia, nonché la corrispondenza alle esigenze reali della situazione che va a disciplinare.

Per rendere possibile il compito del Comitato, ciascuna Avis territoriale in presenza dei presupposti sopra richiamati dovrà predisporre la seguente documentazione:

- a) istanza (all.D) sottoscritta dal Presidente pro tempore, nella quale si chiede il rinnovo dell'adesione all'AVIS Nazionale, controfirmata dal Presidente e legale rappresentante dell'Avis Provinciale (o equiparata) sovraordinata per le Avis di base, Comunali ed equiparate; di quello dell'Avis Regionale sovraordinata per le Avis Provinciali o equiparate;
- b) copia dell'atto di costituzione dell'Associazione ovvero, in mancanza, autocertificazione del Presidente competente (all. E);
- c) schema di statuto, approvato dal Consiglio Direttivo competente e conforme allo schema-tipo adottato dal Consiglio Nazionale dell'AVIS;
- d) copia del bilancio consuntivo 2003, con indicazione della data di approvazione assembleare, allo scopo di effettuare la verifica circa la congruità dei dati in esso contenuti rispetto all'indicazione della consistenza della dotazione patrimoniale dell'associazione istante, come richiesto dai nuovi testi statutari;
- e) elenco dei componenti del Consiglio Direttivo e degli altri organi di governo e/o controllo istituiti, con l'indicazione dell'incarico istituzionale (presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere, revisore dei conti, ...) e dei dati anagrafici di ciascuno di essi.

Con la presente nota si fa presente che - in vista della oramai prossima scadenza degli incarichi associativi a tutti i livelli territoriali e, soprattutto, in considerazione del fatto che l'Assemblea Generale degli Associati di maggio 2005, così come quelle locali previste tra gennaio ed aprile 2005 - dovranno contemplare, all'ordine del giorno, il rinnovo di tutte le cariche sociali, a tutti i livelli associativi, sarebbe opportuno che la modifica statutaria venisse, da ciascuna associata persona giuridica, adottata entro il termine del 31 dicembre 2004: ciò consentirebbe di poter applicare ai rinnovi elettorali previsti le nuove norme.

Si coglie comunque l'occasione per rammentare che l'adesione automatica di ciascuna avis territoriale già costituita alla data del 17 maggio 2003 all'AVIS Nazionale, sancita dal 2° comma dell'art. 4 dello Statuto Nazionale, è soggetta alla condizione risolutiva dell'ottenimento del rinnovo dell'adesione, a completamento della procedura di cui al citato comma 14 dell'art. 6 dello Statuto Nazionale, disciplinata dalla presente circolare.

Pertanto, in caso di esito sfavorevole dell'istruttoria finalizzata al rinnovo dell'adesione ovvero nel caso in cui un'avis locale interessata non dovesse procedere alla presentazione, nei termini previsti, dell'istanza come sopra regolamentata, si applicheranno le disposizioni di cui al comma 13 dell'art. 6 ed al comma 9 dell'art. 7 dello Statuto Nazionale e l'associazione locale esclusa o inadempiente sarà estromessa automaticamente dall'AVIS Nazionale.

2. Seconda Sezione: *Adesione all'AVIS Nazionale di Avis locali costitutesi o che si costituiranno successivamente alla data del 17 maggio 2003, ex comma 10 dell'art. 6 Statuto Nazionale.*

Una procedura lievemente diversa si dovrà applicare alle adesioni di quelle associazioni locali che siano state costituite successivamente alla data di approvazione assembleare dello Statuto Nazionale nonché a tutte quelle associazioni territoriali che si costituiranno in futuro, sotto la vigenza del nuovo testo statutario nazionale.

2.1 Per quanto concerne le prime - ossia le associazioni costitutesi dopo il 17 maggio 2003 - esse dovranno avanzare apposita istanza di adesione al Consiglio Nazionale, corredata della seguente documentazione:

- a) istanza (all.F) sottoscritta dal Presidente pro tempore, nella quale si chiede l'adesione all'AVIS Nazionale, controfirmata dal Presidente e legale rappresentante dell'Avis Provinciale (o equiparata) sovraordinata per le Avis di base, Comunali ed equiparate; di quello dell'Avis Regionale sovraordinata per le Avis Provinciali o equiparate;
- b) copia dell'atto di costituzione dell'Associazione ovvero, in mancanza, autocertificazione del Presidente competente (all. G);
- c) schema di statuto, approvato dal Consiglio Direttivo competente e conforme allo schema-tipo adottato dal Consiglio Nazionale dell'AVIS;
- d) copia del bilancio consuntivo 2003², con indicazione della data di approvazione assembleare, allo scopo di effettuare la verifica circa la congruità dei dati in esso contenuti rispetto all'indicazione della consistenza della dotazione patrimoniale dell'associazione istante, come richiesto dai nuovi testi statutari;
- e) elenco dei componenti del Consiglio Direttivo e degli altri organi di governo e/o controllo istituiti, con l'indicazione dell'incarico istituzionale (presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere, revisore dei conti, ...) e dei dati anagrafici di ciascuno di essi.

² Solo per le avis costitutesi entro il 31 dicembre 2003.

Sull'istanza, come sopra documentata ed inviata, deciderà il Consiglio Nazionale – ai sensi e per gli effetti dei commi 10, 11, 12 e 13 dell'art. 6 dello Statuto Nazionale – in occasione della prima seduta utile successiva all'inoltro dell'istanza medesima, e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla data della presentazione dell'istanza.

2.2 Per quanto concerne, invece, tutte le associazioni che andranno a costituirsi a decorrere dalla data della presente circolare ed intendano aderire all'AVIS Nazionale, si renderà necessario seguire la seguente procedura:

- a) predisposizione di uno schema statutario conforme ai commi 8 e 9, sopra richiamati, dell'art. 6 dello Statuto Nazionale;
- b) inoltro al Consiglio Nazionale del predetto statuto, con richiesta (all. **H**) di verifica di conformità ai fini dell'adesione, unitamente all'elenco degli aspiranti soci nonché dei soggetti che propongono la costituzione dell'associazione territoriale.

Si precisa che – ove l'associazione costituenda intenda assumere la veste giuridica di Avis di Base, così come enucleata dall'art. 6 dello Statuto Nazionale – dovrà adottare lo schema-tipo anch'esso approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 20 marzo 2004 ed allegato alla presente circolare³ sotto la lett. I).

Come sopra, sull'istanza di costituzione e di adesione deciderà il Consiglio Nazionale – ai sensi e per gli effetti dei commi 10, 11, 12 e 13 dell'art. 6 dello Statuto Nazionale – in occasione della prima seduta utile successiva all'inoltro dell'istanza medesima, e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla data della presentazione dell'istanza.

Si coglie l'occasione per richiamare l'attenzione sul disposto di cui al comma 7 dell'art. 4 dello Statuto Nazionale, ove è previsto che non si rende più in alcun modo possibile costituire – successivamente al 17 maggio 2003 – altre avis di coordinamento intermedie, oltre a quelle già in essere.

³ Solo per le Avis Regionali ed equiparate.

3. Terza Sezione: *Adesione delle associazioni non avisine, di cui al comma. 4 dell'art. 4 dello Statuto Nazionale.*

L'art. 4 dello statuto dell'AVIS Nazionale contempla, al 4° comma, la possibilità di adesione all'Associazione, esclusivamente a livello nazionale, da parte di quelle associazioni che, pur non appartenendo alla rete di organizzazioni territoriali avisine, si riconoscano negli scopi previsti dallo Statuto dell'AVIS Nazionale medesima e che, pertanto, intendano aderire ad essa. Come previsto dal comma 4 dell'art. 5 dello Statuto Nazionale, successivamente alla formale adesione dette associazioni sono rappresentate in Assemblea Generale dai loro presidenti e legali rappresentanti, così come tutte le altre associate persone giuridiche.

Al fine di poter aderire all'AVIS Nazionale, le associazioni in discorso dovranno far pervenire al Consiglio Nazionale la seguente documentazione:

- a) istanza (all. L) sottoscritta dal Presidente pro tempore, nella quale si chiede l'adesione all'AVIS Nazionale, controfirmata dal Presidente e legale rappresentante dell'Avis Regionale o equiparata competente per territorio;
- b) copia dell'atto di costituzione dell'Associazione;
- c) copia dello statuto vigente, al fine di verificarne la corrispondenza rispetto alle finalità istituzionali dell'AVIS;
- d) elenco dei componenti degli organi di governo e di controllo associativi istituiti, con l'indicazione dell'incarico istituzionale (presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere, revisore dei conti, ...) e dei dati anagrafici di ciascuno di essi;
- e) copia di eventuali accordi e/o convenzioni in essere tra l'associazione istante e le Avis territoriali di riferimento.

Anche in questo caso, sull'istanza di adesione deciderà il Consiglio Nazionale - ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 4 e del comma 11 dell'art. 6 dello Statuto Nazionale - in occasione della prima seduta utile successiva all'inoltro dell'istanza medesima, e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla data della presentazione dell'istanza.

4. Norme generali.

Si rende ora necessario procedere ad alcune direttive sulla procedura che dovranno seguire al loro interno le associazioni avisine territoriali, successivamente all'assenso degli organi nazionali circa il rinnovo della loro adesione all'AVIS - per quelle, si ribadisce, già costituite prima del 17 maggio 2003 - o l'adesione in prima istanza, per tutte quelle costitutesi o che si costituiranno in futuro.

Si precisa che:

A) l'assemblea locale competente dovrà procedere all'adozione formale dello statuto vidimato dall'AVIS Nazionale, deliberandone l'approvazione, ex comma 14 del citato art. 6 Statuto Nazionale, nei modi di legge e, dunque:

- per scrittura privata registrata a mezzo deposito dello statuto modificato presso l'Ufficio del Registro ovvero
- per scrittura privata autenticata (ossia con le sole firme autenticate dal notaio);
- obbligatoriamente per atto pubblico, ossia alla presenza di un notaio, in tutti i casi in cui l'associazione locale avisina sia già oggi in possesso di un atto pubblico di costituzione e/o abbia effettuato modifiche dell'atto originario per atto pubblico, ovvero sia in possesso della personalità giuridica di diritto privato.

B) In seguito all'adozione del testo definitivo, quest'ultimo dovrà essere inviato in copia conforme alla Segreteria Nazionale dell'AVIS a cura del Presidente locale pro tempore, al fine di consentirne l'acquisizione e la conservazione agli atti d'archivio della sede nazionale.

C) Tutte le associazioni avisine che risultino iscritte nel Registro Regionale del Volontariato dovranno procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della L. 266/91, al deposito dello statuto, vidimato dall'AVIS Nazionale ed approvato definitivamente dalle Assemblee locali, nel suddetto registro.

D) Con l'approvazione dello Statuto Nazionale da parte del Ministro della Salute, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 24 dello Statuto medesimo sono stati abrogati il precedente statuto, come è ovvio, nonché il regolamento associativo annesso e tutte le normative territoriali in contrasto con il nuovo testo statutario nazionale. Si rammenta inoltre che, a conclusione delle singole procedure di adozione degli statuti delle avis territoriali, si intenderanno abrogate definitivamente tutte le normative regionali eventualmente residue. Sarà cura della Segreteria Nazionale di diffondere - non appena la prossima Assemblea Generale degli Associati di Pesaro avrà provveduto all'approvazione del relativo testo - il nuovo regolamento associativo nazionale.

E) Ogni eventuale successiva modifica statutaria ritenuta necessaria e/o opportuna dalle associazioni avisine locali, esclusivamente nelle parti modificabili ed integrabili dello schema-tipo formulato, dovrà essere effettuata seguendo la stessa procedura indicata nei paragrafi 1 e 2 della presente circolare.

F) L'onere di trasmissione dello statuto modificato successivamente all'adesione all'AVIS Nazionale si pone anche a carico delle associazioni di cui al comma 4 dell'art. 4 dello Statuto Nazionale.

G) Con l'occasione si richiama l'attenzione sulla circostanza che, in assenza di personalità giuridica di diritto privato - conseguita ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.R. 361/2000 e del D.P.R. 616/77 - delle obbligazioni assunte da ciascuna associazione non riconosciuta rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione medesima (art. 38 c.c.).

Di conseguenza sarebbe auspicabile - soprattutto per quelle associazioni avisine la cui dotazione patrimoniale ed attività istituzionale sia di particolare consistenza - addivenire all'avvio delle procedure di richiesta del riconoscimento giuridico la cui concessione, ove si operi esclusivamente nell'ambito di una sola Regione, è di competenza del Presidente della Regione medesima.

5. Conclusioni.

Nell'auspicare che la presente circolare sia esaustiva per il completamento del processo di riforma statutaria associativa, si fa tuttavia presente che, per eventuali esigenze di chiarimenti, in ordine sia alla procedura illustrata, sia al completamento della documentazione richiesta, presso la sede nazionale è costituito un apposito gruppo di lavoro, fermo restando che si richiede la massima collaborazione alle Avis Regionali ed equiparate e alle Avis Provinciali ed equiparate, per un coordinamento del procedimento avviato.

Al fine di semplificare la funzione di verifica dei testi statutari che dovrà essere effettuata dagli organi nazionali preposti, si invita a produrre il testo dello statuto che si intende adottare, oltre che in forma cartacea, anche in formato elettronico (file di testo).

Nell'augurare un buon lavoro si porgono cordiali saluti.

Il Presidente
Andrea Tieghi



ALLEGATO A)

Statuto-tipo dell'AVIS COMUNALE o equiparata

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

c.1 L'Associazione "Avis Comunale di □•□" (o equiparata di □•□) è costituita tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue.

c.2 L'Associazione ha sede legale in □•□, via □•□ n. □•□ ed esplica la propria attività istituzionale esclusivamente nell'ambito del Comune di □•□.

c.3 L'Avis Comunale di □•□ (o equiparata di □•□), che aderisce all'AVIS Nazionale, nonché all'Avis Regionale o equiparata, Provinciale o equiparata, è dotata di piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale rispetto alle AVIS Nazionale, Provinciale e Regionale – o equiparate – medesime.

ART. 2 - SCOPI SOCIALI

c.1 L'Avis Comunale di □•□ (o equiparata di □•□) è un'associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, che non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica.

c.2 L'AVIS ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue - intero o di una sua frazione - volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale i valori della solidarietà, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.

c.3 Essa pertanto, in armonia con i fini istituzionali propri, con quelli dell'AVIS Nazionale, Provinciale, Regionale - o equiparate - sovraordinate alle quali è associata nonché del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:

- a) Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a livello nazionale e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue;
- b) Tutelare il diritto alla salute dei donatori e dei cittadini che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
- c) Promuovere l'informazione e l'educazione sanitaria dei cittadini.
- d) Favorire l'incremento della propria base associativa
- e) Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo;

ART.3 – ATTIVITÀ

c.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell'art. 2 del presente Statuto, l'AVIS Comunale - coordinandosi con l'AVIS Nazionale, Regionale e Provinciale o equiparata e con le Istituzioni Pubbliche competenti, svolge le seguenti attività:

- a) Attività di chiamata (da disciplinare ciascuna secondo le proprie esigenze);
- b) Attività di raccolta (da disciplinare ciascuna secondo le proprie esigenze);

- c) Promuove e organizza campagne di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale di propria competenza territoriale;
- d) Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l'informazione a favore della donazione di organi e della donazione del midollo osseo;
- e) Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse anche attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
- f) Svolge, anche in armonia con gli obiettivi e le finalità indicate dall'AVIS Provinciale e/o Provinciale e/o Nazionale, attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate;
- g) Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica;
- h) Intrattiene rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione al proprio livello territoriale e partecipa alle Istituzioni Pubbliche, ove richiesta, attraverso propri rappresentanti all'uopo nominati;
- i) •
- j) •

c.2 Al fine del perseguimento delle attività istituzionali e di tutte quelle ad esse strumentali, conseguenti e comunque connesse, l'Associazione può compiere esclusivamente attività commerciali e produttive marginali, in osservanza delle condizioni di legge.

ART. 4 – SOCI E VITA ASSOCIATIVA

c.1 E' socio dell'Avis Comunale (o equiparata) chi dona periodicamente il proprio sangue, chi per ragioni di età o di salute ha cessato l'attività donazionale e partecipa con continuità alla attività associativa e chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell'ambito associativo.

c.2 Il numero dei soci che non effettuano donazioni, ma che esplicano funzioni di riconosciuta validità in ambito associativo non può superare 1/6 del numero dei donatori periodici di ciascuna Avis Comunale o equiparata).

c.3 L'adesione all'Avis Comunale (o equiparata) da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al 1° comma del presente articolo deve essere deliberata, su istanza dell'interessato, dal Consiglio Direttivo Comunale.

c.4 L'adesione del socio all'Avis Comunale (o equiparata) comporta l'automatica adesione del medesimo all'AVIS Nazionale, nonché all'Avis Provinciale e Regionale o equiparate .

c.5 La partecipazione del socio alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5.

c.6 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

c.7 Ogni socio in regola con le disposizioni del presente statuto partecipa all'Assemblea Comunale degli Associati con diritto di voto ed è eleggibile alle cariche sociali.

ART. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

c.1 La qualifica di socio si perde per:

- a) dimissioni;
- b) cessazione dell'attività donazionale o di collaborazione, senza giustificato motivo, per un periodo di due anni;
- c) espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri;

c. 2 In presenza dei presupposti di cui alla lettera a) e b) del comma 1) del presente articolo, il socio viene cancellato dal registro dei soci con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo Comunale.

c.3 Contro il provvedimento di espulsione il socio potrà presentare ricorso, entro 30 giorni, al Collegio Regionale dei Probiviri competente, il quale delibererà in osservanza delle corrispondenti norme statutarie dell'Avis Regionali.

c.4 Il provvedimento del Collegio Regionale dei Probiviri è ricorribile, entro i 30 giorni successivi all'adozione dello stesso, al Collegio Nazionale dei Probiviri, che deciderà inappellabilmente, ai sensi del c. 5 dell'art. 16 dello statuto dell'AVIS Nazionale.

c.5 In caso di ricorso contro il provvedimento di espulsione deliberato dal Consiglio Direttivo Comunale, il socio espulso perde automaticamente il diritto al voto, pur nelle more della decisione definitiva sull'espulsione da parte degli organi di giurisdizione competenti e aditi.

c.6 Il provvedimento definitivo di espulsione deliberato ai sensi del presente articolo estromette il socio dall'Avis Comunale, da quella Provinciale e Regionale - o equiparate - sovraordinate e dall'AVIS Nazionale.

ART. 6 - ALBO COMUNALE DEI BENEMERITI (facoltativo)

c.1 L'Avis Comunale (o equiparata) può istituire un albo di benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che hanno contribuito o che contribuiscono anche una tantum, con il proprio sostegno, allo sviluppo morale e materiale dell'Associazione e siano stati considerati tali dal Consiglio Direttivo Comunale.

c.2 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà attribuire la qualifica di benemerito anche a personalità del mondo scientifico e/o accademico che si siano prodigati nei campi e nelle materie afferenti all'ambito di attività associativa.

ART. 7 – ORGANI

c.1 Sono organi di governo dell'Avis Comunale (o equiparata):

- a) l'Assemblea Comunale degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo Comunale;
- c) il Presidente e il Vicepresidente;

c.2 E' organo di controllo dell'Avis Comunale (o equiparata) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 8 - L'ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI

c.1 L'Assemblea Comunale degli Associati è costituita da tutti i soci che, all'atto della convocazione dell'Assemblea medesima, non abbiano presentato domanda di dimissioni e non abbiano ricevuto provvedimento d'espulsione.

c.2 Compongono altresì l'Assemblea Comunale i soci di tutte le Avis di base eventualmente esistenti sul territorio di competenza nonché le Avis di base medesime, che vi partecipano a mezzo dei loro Presidenti e rappresentanti legali o dei Vicepresidenti.

c.3 Ogni socio ha diritto ad un voto.

c.4 In caso di personale impedimento a partecipare alla seduta dell'Assemblea, ogni socio potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da un altro socio.

c.5 Ciascun socio non potrà essere portatore di più di una delega.

c.6 L'Assemblea Comunale degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il mese di febbraio, per l'approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo Comunale, nonché per la ratifica del preventivo finanziario approvato dal Consiglio medesimo.

c.7 L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell'Avis Comunale e nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei soci o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

c.8 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spediti almeno due giorni prima.

c.9 In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti direttamente o per delega.

c.10 Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide ove risultino adottate a maggioranza dei soci presenti.

c.11 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

c.12 Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende respinta.

c.13 Alle sedute dell'Assemblea Comunale degli Associati partecipano di diritto i componenti del Consiglio Direttivo Comunale.

c.14 Nell'assunzione di deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo o che riguardino la responsabilità dei componenti del Consiglio, gli stessi non partecipano al voto.

c.15 Della convocazione dell'Assemblea Comunale viene data comunicazione all'Avis Provinciale, la quale potrà inviare un proprio rappresentante.

ART.9 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI

c.1 Spetta all'Assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull'attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo Comunale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- b) la ratifica del preventivo finanziario, approvato dal Consiglio Direttivo Comunale;
- c) l'approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo Comunale;
- d) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo Comunale;
- e) la nomina dei delegati che rappresenteranno i soci nell'Assemblea Provinciale o equiparata sovraordinata;
- f) la nomina e la revoca dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) l'approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo Comunale;
- h) la formulazione all'Assemblea Provinciale della proposta dei candidati alle cariche elettive dell'Avis Provinciale;

- i) lo scioglimento dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale ovvero di almeno un terzo degli associati,
- j) la nomina dei liquidatori
- k) la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- l) ogni altro adempimento che non sia stato demandato, per legge o per statuto, alla competenza di un altro organo associativo.

c.2 Le competenze dell'Assemblea Comunale degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo Comunale.

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE

c.1 Il Consiglio Direttivo Comunale è composto dai membri, eletti dall'Assemblea Comunale degli Associati nel numero stabilito dall'Assemblea elettiva.

c.2 Il Consiglio Direttivo Comunale, così formato, elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere - che, per delibera del Consiglio stesso, può anche coincidere con il Segretario - i quali costituiscono l'Ufficio di Presidenza, cui spetta l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio medesimo.

c.3 Il Consiglio Direttivo Comunale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, entro il 31 dicembre ed il 31 gennaio, rispettivamente per l'approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Comunale degli Associati nei termini di cui al comma 6 dell'art. 8 e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Inoltre potrà curare la variazione - ove giudicato necessario e/o opportuno - tra i capitoli di spesa del preventivo finanziario già ratificato dall'Assemblea Comunale degli Associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.

c.4 La convocazione viene fatta per avviso scritto, inviato nominativamente almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica inviato almeno due giorni prima.

c.5 Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

c.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quelle di espulsione di un socio o della proposta di modifica statutaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea comunale, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti.

c.7 In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

c.8 La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

c.9 Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell'ordine subentrano i non eletti, fino al numero corrispondente a quello dei Consiglieri, fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

c.10 Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell'ordine di cui al comma 9, non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla sostituzione mediante cooptazione tra i soci al momento statutariamente in regola. In ogni caso non è consentita la cooptazione, nel corso dello stesso mandato, della metà dei componenti del Consiglio ma, in tal caso, si procederà al rinnovo dell'intero Consiglio.

c.11 I Consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli altri.

c.12 Qualora, durante un mandato, venga a mancare contestualmente la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio.

c.13 Al Consiglio Direttivo Comunale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all'Assemblea Comunale degli Associati, nonché l'esecuzione e l'attuazione delle delibere di quest'ultima e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.

c.14 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà, altresì, ove ritenuto necessario e/o opportuno, nominare un Direttore Generale e/o un Direttore Amministrativo, fissandone con apposita delibera competenze, funzioni, compensi e durata dell'incarico.

c.15 Il Direttore Generale e/o Amministrativo partecipa di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale - fatta eccezione per quelle in cui vengano trattate questioni che li riguardino - con voto consultivo.

c.16 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà, inoltre, costituire un Comitato Esecutivo – composto secondo le modalità enucleate con apposita delibera, nella quale verranno stabilite anche le competenze del Comitato medesimo –

c.17 Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo Comunale nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, si applica la lett. d) del 2° comma dell'art. 11.

c.18 I poteri del Consiglio Direttivo Comunale possono essere singolarmente delegati, dall'organo stesso, al Presidente al Vicepresidente, all'Ufficio di Presidenza, al Comitato.

ART.11 - IL PRESIDENTE

c.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo Comunale al proprio interno, presiede l'Avis Comunale, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

c.2 Al Presidente spetta, inoltre:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea Comunale degli Associati, il Consiglio Direttivo Comunale e l'Ufficio di Presidenza, nonché formularne l'ordine del giorno;
- b) curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo Comunale;
- c) proporre al Consiglio Direttivo Comunale i nominativi delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell'Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo ovvero di consulenza;
- d) assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo Comunale, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro 10 giorni successivi.

c.3 Nell'espletamento dei propri compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario.

c.4 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

c.5 La firma e/o la presenza del Vicepresidente fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporanei del Presidente.

ART.12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

c.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti nominati dall'Assemblea Comunale degli Associati tra soggetti dotati di adeguata professionalità

c.2 I Revisori durano in carica 4 anni e possono essere rinominati.

c.3 Il Collegio esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto.

c.4 I Revisori dei Conti, che partecipano di diritto all'Assemblea Comunale degli Associati, senza diritto di voto, intervengono alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale in cui vengano assunte deliberazioni in ordine al preventivo finanziario ed al bilancio consuntivo.

c.5 I Revisori dei Conti possono altresì essere invitati a partecipare, per dare i chiarimenti del caso, alle sedute del Consiglio Direttivo Comunale ove siano in trattazione materie afferenti alla loro competenza.

c.6 Ove la situazione economico-finanziaria dell'Associazione non dovesse ritenere necessaria la costituzione di un Collegio di Revisori, il Consiglio Direttivo Comunale può richiedere all'Assemblea Comunale degli Associati di provvedere temporaneamente alla nomina di un solo Revisore, dotato di adeguata professionalità

ART.13 - PATRIMONIO

c.1 Il patrimonio dell'Avis Comunale, costituito da beni mobili ed immobili , ammonta attualmente a complessivi [obbligatorio •] Euro.

c.2 Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:

- a) il reddito del patrimonio;
- b) i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) i contributi di organismi internazionali;
- d) i rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti – soggetti pubblici e privati – condividendo lo scopo, vogliano il potenziamento dell'istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
- f) ogni altro incremento derivante anche dalle attività commerciali e produttive marginali svolte dall'Avis Comunale.

c.3 Il Consiglio Direttivo Comunale provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto dei propri scopi

c.4 E' vietato all'Associazione distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

c.5 Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 14 - ESERCIZIO FINANZIARIO

c.1 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.

c.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo Comunale il preventivo finanziario dell'anno successivo che verrà ratificato entro il mese di febbraio dall'Assemblea Comunale degli Associati, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

ART.15 – CARICHE

c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali e sono non retribuite, fatta eventualmente eccezione per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

c.2 Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute in relazione all'assolvimento dell'incarico.

c.3 Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei commi 9, 10 e 12 dell'art. 10, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno.

c.4 Lo statuto dell'Avis regionale, tenuto conto delle esigenze del proprio territorio, potrà prevedere una deroga in ordine alla ineleggibilità per più di due mandati consecutivi.

ART.16 - ESTINZIONE O SCIoglIMENTO

c.1 Lo scioglimento dell'Avis Comunale (o equiparata) può avvenire con delibera dell'Assemblea Comunale degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti.

c.2 In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti all'AVIS provinciale o ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge 662/96.

ART. 17 – RINVIO

c.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello statuto e del regolamento dell'AVIS Nazionale, nonché quelle del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia e in particolare della L. 266/1991 e del D.Lgv. 460/97 e successive loro modificazioni ed integrazioni.

Art. 18 - NORMA TRANSITORIA

c.1 Nelle more dell'approvazione del presente statuto nei modi e nei tempi di legge, si applicano le disposizioni del vigente statuto dell'Avis Nazionale.

c.2 I titolari di cariche sociali mantengono l'incarico - salvo dimissioni o altro personale impedimento - fino alla scadenza naturale del mandato triennale iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore.

c.3 Nel computo dei mandati di cui al comma 3 dell'art. 15 del presente Statuto si considerano anche quelli espletati precedentemente.

c.4 L'entrata in vigore del presente Statuto comporta l'immediata abrogazione di tutte le normative regionali e di ogni altra disposizione da esse derivante oggi vigente.

ALLEGATO B)

Statuto-tipo dell'AVIS PROVINCIALE e/o equiparata

ART. 1 – COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

c.1 L'Associazione "Avis Provinciale di □•□" (o equiparata di □•□) della Provincia di [•] è costituita da coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue e dalle Associazioni Comunali, di base ed equiparate di appartenenza¹.

c.2 L'AVIS provinciale di [•] ha sede legale in [•], via [•] n. [•] ed esplica la propria attività istituzionale esclusivamente nell'ambito della Provincia [•].

c.3 L'Avis Provinciale di [•], che aderisce all'AVIS Nazionale nonché all'Avis Regionale – o equiparata – sovraordinata, è dotata di piena autonomia: giuridica, patrimoniale e processuale rispetto rispetto all'AVIS Nazionale e Regionale - o equiparata - medesima.

ART. 2 - SCOPI SOCIALI

c.1 L'Avis Provinciale di [•] è un'associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica.

c.2 L'AVIS Provinciale ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue intero o di una sua frazione, volontaria, periodica, associata non remunerata, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale d'appartenenza valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.

c.3 Essa pertanto, in armonia con i propri fini istituzionali, con quelli dell'Avis Nazionale e dell'Avis Regionale – e/o equiparata, nonché del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:

- a) Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue e dei suoi derivati e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue;
- b) Tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
- c) Promuovere l'informazione e l'educazione sanitaria dei cittadini;
- d) Promuovere un'adeguata diffusione delle proprie associate su tutto il territorio Provinciale, con particolare riferimento alle aree carenti e delle attività associative e sanitarie ad esse riconosciute, come la raccolta del sangue e degli emocomponenti;
- e) Favorire lo sviluppo della donazione volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole a livello Provinciale;
- f) Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo a livello provinciale.

¹ In relazione al disposto di cui al comma 2 dell'art. 4 dello statuto dell'AVIS Nazionale, si richiama l'attenzione sulla necessità di verificare, sul territorio di appartenenza, l'esistenza di Avis Territoriali Intermedie, i soci delle quali siano eventualmente computati ai fini delle composizioni dei quorum elettorali e, quindi, siano vincolanti nella determinazione del numero dei delegati.

ART.3 – ATTIVITÀ

c.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell'art. 2 del presente Statuto, l'AVIS Provinciale, nel rispetto di quanto previsto dal dall'art. 3 comma 1 dello statuto nazionale, - coordinandosi con la stessa AVIS Nazionale e con l'AVIS Regionale o equiparata sovraordinata² nonché con le Istituzioni Pubbliche territoriali competenti, svolge nei confronti delle associazioni che la costituiscono, una funzione di indirizzo, di coordinamento e verifica per il raggiungimento degli obiettivi associativi, rappresentando i propri associati nei confronti di tutti i soggetti, istituzionali, pubblici, privati, di livello Provinciale.

c.2 In particolare, ai propri fini l'AVIS Provinciale svolge le seguenti attività:

- a) Partecipa alla programmazione delle attività trasfusionali a livello Provinciale, in conformità al disposto delle leggi vigenti in materia, rappresentando l'associazione negli organismi istituzionali e presso le istituzioni di livello Provinciale, fornendo direttive e linee di indirizzo alle proprie associate per l'attuazione e il coordinamento delle politiche di settore sul territorio Provinciale;
- b) Partecipa alla elaborazione delle politiche del terzo settore, con particolare riferimento all'associazionismo ed al volontariato, rappresentando l'associazione negli organismi di settore istituzionalmente previsti e cooperando all'interno degli organismi associativi di coordinamento;
- c) Promuove e organizza campagne provinciali di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, coordinandosi con le proprie associazioni aderenti e con le istituzioni competenti, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale, di propria competenza;
- d) Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l'informazione a favore della donazione di organi e della donazione del midollo osseo;
- e) Coordina il flusso informativo a livello provinciale
- f) Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
- g) Svolge attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate;
- h) Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica;
- i) *Attività di chiamata (da disciplinare ciascuna secondo le proprie esigenze);*
- j) *Attività di raccolta (da disciplinare ciascuna secondo le proprie esigenze);*
- k) [•];³
- l) [•]¹.

c.3 Al fine del perseguimento delle attività istituzionali e di tutte quelle ad esse strumentali, conseguenti e comunque connesse, l'AVIS Provinciale può compiere, in osservanza delle condizioni di legge, esclusivamente attività commerciali e produttive marginali.

ART.4 – SOCI

² V. nota n. 1.

³ Andranno inserite tutte le restanti attività che la singola Avis Regionale già svolge nonché quelle che vorrà svolgere in futuro.

c.1 Ai sensi dell'art. 1 del presente statuto, l'AVIS Provinciale è costituita da soci persone giuridiche e soci persone fisiche.

c.2 Sono soci persone giuridiche dell'AVIS Provinciale: le AVIS Comunali, di base - ed equiparate -, nonché le Avis territoriali di coordinamento intermedie già costituite alla data del 17 maggio 2003 e operanti nel territorio amministrativo corrispondente)⁴.

c.3 Sono soci persone fisiche dell'AVIS Provinciale tutti coloro che abbiano aderito alle Avis Comunali, di base od equiparate operanti nel territorio amministrativo.

ART. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA

c.1 La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6.

c.2 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

c.3 I soci persone fisiche partecipano all'Assemblea Provinciale attraverso i delegati nominati dalle Assemblee Comunali, di base ed equiparate,⁵ i quali esprimono ciascuno tanti voti quanti sono i soci persone fisiche che rappresentano.

c.4 I soci persone giuridiche partecipano all'Assemblea Provinciale a mezzo del loro rappresentante legale ovvero, previa delega, dal rappresentante legale di altro associato persona giuridica; il quale può essere portatore di un massimo di 5 deleghe.

c.5 Tutti i soci persone fisiche sono eleggibili alle cariche sociali.

c.6 La partecipazione all'Assemblea Provinciale, sia ordinaria che straordinaria, è di un delegato ogni [•]⁶ soci o frazione di soci persone fisiche, col minimo comunque di un delegato per ogni Avis Comunale e/o equiparata⁷.

c.7 I delegati sono determinati in base al numero dei soci delle Avis Comunali, di base o equiparate⁸ in possesso dei requisiti statutari richiesti alla data del 31 dicembre dell'anno sociale precedente; fermo restando che il numero dei soci non potrà mai superare di oltre un terzo il numero delle donazioni effettuate nell'anno di riferimento né essere inferiore al terzo di tale numero.

c.8 La regolare posizione dei delegati è accertata secondo le disposizioni previste dal regolamento Nazionale.

ART. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

c.1 Le modalità di recesso, esclusione e di espulsione degli associati persone fisiche e giuridiche nonché le fattispecie per la perdita della qualifica di socio da parte della persona fisica sono regolamentate negli statuti dell'Avis Nazionale e di quella Comunale, di base o equiparate, ai quali si fa rinvio.

ART. 7 - ALBO PROVINCIALE DEI BENEMERITI (facoltativo)

c.1 L'Avis Provinciale potrà istituire un albo di benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che hanno contribuito o contribuiscono con il proprio sostegno, anche una tantum, allo sviluppo morale e materiale dell'Associazione e siano stati considerati tali dal Consiglio Direttivo Provinciale.

c.2 Il Consiglio Direttivo Provinciale potrà attribuire la qualifica di benemerito anche a personalità del mondo scientifico e/o accademico che si siano prodigati nei campi e nelle materie afferenti all'ambito di attività associativa.

⁴ V. nota n. 1.

⁵ V. nota n.1.

⁶ Vanno considerati i quorum di riferimento attuali.

⁷ V. nota n. 1.

⁸ V. nota n. 1.

ART. 8 – ORGANI

c.1 Sono organi di governo dell’Avis Provinciale:

- a) l’Assemblea Provinciale degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) il Presidente e il Vice Presidente Vicario⁹.

c.2 E’ organo di controllo dell’Avis Provinciale il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 9 - L’ASSEMBLEA PROVINCIALE DEGLI ASSOCIATI

c.1 L’Assemblea Provinciale degli Associati è composta dai rappresentanti legali delle Associate persone giuridiche e dai delegati degli associati persone fisiche nominati dalle Assemblee Provinciali ed equiparate¹⁰. I delegati degli associati persone fisiche mantengono il loro incarico fino alla nomina dei delegati dell’Assemblea Provinciale ordinaria dell’anno successivo.

c.2 Ogni associato ha diritto ad un voto, che esprime attraverso il sistema delle deleghe se trattasi di persona fisica, ovvero attraverso il Presidente e legale rappresentante se trattasi persona giuridica.

c.3 Il presidente e legale rappresentante della persona giuridica che sia temporaneamente impedito a partecipare alla Assemblea potrà farsi rappresentare ai sensi del comma 4 dell’art. 5.

c.4 L’Assemblea Provinciale degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno, entro mese di marzo, per l’approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo Provinciale e la ratifica del preventivo finanziario, già approvato dal Consiglio medesimo.

c.5 L’Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell’Avis Provinciale e nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell’Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei soci o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

c.6 L’Assemblea Provinciale è convocata dal Presidente dell’Associazione con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spediti almeno due giorni prima.

c.7 In prima convocazione l’Assemblea Provinciale è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei componenti aventi diritto, calcolato secondo le modalità e per gli effetti di cui ai commi 3, 4 e 6 dell’art. 5; in seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti, calcolati come sopra.

c.8 Per dichiarare la decadenza dell’intero Consiglio Provinciale occorre il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto dell’Assemblea Provinciale. La deliberazione è consentita solo in presenza di specifico mandato conferito ai rappresentanti legali ed ai delegati di cui al c. 1 del presente articolo.

c.9 Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione Provinciale e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto dell’Assemblea Provinciale.

c.10 Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende respinta.

⁹ Nelle Avis Regionali in cui ve ne sia la necessità, si potranno prevedere 2 Vicepresidenti, di cui uno Vicario, analogamente a quanto si verifica per l’AVIS Nazionale.

¹⁰ V. nota n. 1.

c.11 Alla Assemblea Provinciale degli Associati partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio Direttivo Provinciale, i componenti del Collegio Sindacale e i Consiglieri Regionali della stessa AVIS Provinciale se non delegati.

c.12 Della convocazione della assemblea Provinciale viene data comunicazione all'AVIS Regionale, la quale potrà inviare un proprio rappresentante.

ART.10- COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA PROVINCIALE DEGLI ASSOCIATI

c.1 Spetta all'Assemblea Provinciale degli associati:

- a) l'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull'attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo Provinciale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, la ratifica del bilancio preventivo di spesa, approvato dal Consiglio Direttivo Provinciale;
- b) l'approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo Provinciale;
- c) l'elezione e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, nonché della Commissione Verifica Poteri, disciplinata dal Regolamento;
- d) la nomina e la revoca dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) l'approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo Provinciale;
- f) l'approvazione delle linee d'indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione proposte dal Consiglio Direttivo Provinciale;
- g) la nomina dei delegati che rappresenteranno i soci persone fisiche all'Assemblea Regionale degli Associati;
- h) la formulazione della proposta dei candidati alle cariche elettive dell'Avis Regionale nel rispetto di quanto disposto dal regolamento nazionale;
- i) lo scioglimento dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo Provinciale ovvero di almeno un terzo degli associati, nonché la nomina dei liquidatori e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- j) la determinazione delle quote sociali di propria competenza;
- k) ogni altro adempimento che non rientri, per legge o per statuto, alla competenza di un altro organo associativo.

c.2 Le competenze dell'Assemblea Provinciale degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo Provinciale.

ART. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE

c.1 Il Consiglio Direttivo Provinciale è composto da [•] membri, eletti dall'Assemblea Provinciale degli Associati nel numero deliberato dall'Assemblea dell'anno precedente a quella del rinnovo delle cariche associative.

c.2 Il Consiglio Direttivo Provinciale elegge al proprio interno il Presidente, e su proposta del Presidente medesimo, uno o due Vicepresidenti – dei quali uno Vicario¹¹, il Segretario e il Tesoriere i quali costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

c.3 L'Ufficio di Presidenza, nonché componenti, eletti all'interno del Consiglio Provinciale su proposta del Presidente, formano il Comitato Esecutivo, che esplica le funzioni di cui all'art. 12 del presente Statuto

c.4 Il Consiglio Direttivo Provinciale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, entro il [•] ed il [•], rispettivamente per l'approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea

¹¹ V. nota n. 10.

Provinciale degli Associati nei termini di cui al 4° comma dell'art. 9 e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Inoltre potrà curare la variazione - ove giudicato necessario e/o opportuno - tra i capitoli di spesa del preventivo finanziario già ratificato dall'Assemblea Provinciale degli Associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.

c.5 La convocazione del Consiglio Provinciale viene fatta per avviso scritto, inviato nominativamente almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica inviato almeno due giorni prima.

c. 6 Il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.

c. 7 La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo Provinciale per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, della quale viene preso atto con deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

c.8 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quella di proposta all'Assemblea Generale degli Associati dell'Avis Nazionale circa l'espulsione di un'Avis Comunale, di base – o equiparate –¹² – ovvero per quella di proposta di modifica statutaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Provinciale, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti aventi diritto. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

c.9 Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell'ordine subentrano i non eletti, fino al numero corrispondente a quello dei Consiglieri fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

c.10 Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell'ordine di cui al precedente comma 9, non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla sostituzione mediante cooptazione tra i soci al momento statutariamente in regola. In ogni caso non è consentita la cooptazione, nel corso dello stesso mandato, della metà dei componenti del Consiglio ma, in tal caso, si procederà al rinnovo dell'intero Consiglio.

c.11 Qualora, durante un mandato, venga a mancare contestualmente la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio.

c.12 Al Consiglio Direttivo Provinciale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all'Assemblea Provinciale degli Associati, nonché l'esecuzione e l'attuazione delle delibere di quest'ultima e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari. Il Consiglio Direttivo Provinciale potrà, altresì, ove ritenuto necessario e/o opportuno nominare un Direttore Generale, fissandone con apposita delibera competenze, funzioni, compensi e durata dell'incarico.

c.13 Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo Provinciale nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui al comma 5 del presente articolo, si applica la lett. c) del 2° comma dell'art. 13.

c.14 I poteri del Consiglio Direttivo Provinciale possono essere singolarmente delegati, dall'organo stesso, al Presidente, al Vicepresidente¹³, all'Ufficio di Presidenza, al Comitato Esecutivo.

ART. 12 - COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO

¹² V. nota n. 1.

¹³ V. nota n.10.

c.1 Il Comitato Esecutivo - cui compete la predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Provinciale degli Associati per il tramite del Consiglio Provinciale - delibera altresì, riferendo al Consiglio medesimo, sui seguenti argomenti:

- a) la generale promozione ed il coordinamento delle attività delle AVIS associate;
- b) la elaborazione di sistemi, di criteri operativi e di mezzi di comunicazione volti alla promozione ed allo sviluppo del volontariato del sangue;
- c) l'acquisto di beni e servizi nei limiti di spesa fissati dal bilancio preventivo;
- d) l'acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio Provinciale;
- e) la scelta delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell'Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo e la risoluzione dei rapporti medesimi;
- f) la decisione di agire e resistere in giudizio, di transigere o di rinunciare alle azioni, di compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori e di nominare avvocati e consulenti;
- g) il conferimento di incarichi di consulenza e di prestazione professionale tanto a titolo gratuito che oneroso nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio Provinciale;

c.2 Il Comitato Esecutivo inoltre delibera su tutti gli argomenti ad esso delegati dal Consiglio Provinciale, del quale esegue le delibere; attende all'ordinaria amministrazione; assume, in luogo del Consiglio Provinciale, le decisioni urgenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione della prima riunione successiva.

c.3 Per i tempi e le modalità di convocazione delle sedute del Comitato Esecutivo e per la formazione delle maggioranze nelle relative deliberazioni si applicano le medesime disposizioni del Consiglio Provinciale, fermi restando i tempi dell'approvazione dei bilanci, di cui al presente statuto.

c.4 In tutti i casi di decadenza del Consiglio Provinciale previsti dal presente Statuto decade automaticamente anche il Comitato Esecutivo e si provvederà alla sua ricostituzione, ai sensi del comma 3 dell'art. 11, all'atto dell'insediamento del nuovo Consiglio Provinciale.

ART.13 - IL PRESIDENTE

c.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio Provinciale al proprio interno, presiede l'AVIS Provinciale, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

c.2 Al Presidente spetta, inoltre:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea Provinciale degli Associati, il Consiglio Provinciale, il Comitato Esecutivo, nonché formularne l'ordine del giorno;
- b) curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Comitato Esecutivo;
- c) assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Comitato Esecutivo, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Comitato medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro 10 giorni successivi.

c.3 Nell'espletamento dei suoi compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario

c.4 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente Vicario.

c.5 La firma e/o la presenza del Vicepresidente Vicario fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporanei del Presidente.

ART.14 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

c.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea Provinciale degli Associati tra soggetti dotati di adeguata professionalità.

c.2 I Revisori durano in carica 4 anni e possono essere rinominati.

c.3 Il Collegio esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto.

c.4 I Revisori dei Conti, che partecipano di diritto all'Assemblea Provinciale degli Associati, intervengono alle sedute del Consiglio Direttivo Provinciale in cui vengano assunte deliberazioni in ordine al preventivo finanziario ed al bilancio consuntivo.

ART.15 - PATRIMONIO

c.1 Il patrimonio dell'Avis Provinciale, costituito da beni mobili ed immobili, ammonta attualmente a complessivi [•] Euro.

c.2 Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:

- a) il reddito del patrimonio;
- b) i contributi di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) i rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti – soggetti pubblici e privati – condividendo lo scopo, vogliano il potenziamento dell'istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
- e) ogni altro incremento derivante dalle attività commerciali e produttive marginali svolte dall'Avis Provinciale, nel rispetto delle norme di legge.

c.3 Il Consiglio Direttivo Provinciale provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'ente, nel rispetto del suo scopo.

c.4 E' vietato all'AVIS Provinciale distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

c.5 Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO

c.1 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.

c.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo Provinciale il preventivo di finanziario dell'anno successivo che verrà ratificato entro il 30 di marzo dall'Assemblea Provinciale degli Associati, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

ART.17 - CARICHE

c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali e sono non retribuite, fatta eventualmente eccezione per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

c.2 Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute e documentate in relazione all'assolvimento dell'incarico.

c.3 Il Presidente, i Vicepresidenti¹⁴, il Segretario e il Tesoriere non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa nonché

¹⁴ V. nota n. 10.

quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei commi 9, 10 e 11 dell'art. 11, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno.

c.4 Lo statuto dell'Avis regionale, tenuto conto delle esigenze del proprio territorio, potrà prevedere una deroga in ordine alla ineleggibilità per più di due mandati consecutivi.

ART.18 - ESTINZIONE O SCIoglIMENTO

c.1 Lo scioglimento dell'Avis Provinciale può avvenire con delibera dell'Assemblea Provinciale degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo Provinciale, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti.

c.2 In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti all'AVIS Regionale o ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge 662/96.

ART. 19 – RINVIO

c.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello statuto e del regolamento dell'AVIS Nazionale, quelle delle Avis Comunali, di Base o equiparate che siano associate all'Avis Provinciale, nonché quelle del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia e in particolare della L. 266/1991 e del D.Lgv. 460/97 e successive loro modificazioni ed integrazioni.

Art. 20 - NORMA TRANSITORIA

c.1 Nelle more dell'approvazione del presente statuto nei modi e nei tempi di legge, si applicano le disposizioni del vigente statuto dell'Avis Nazionale.

c.2 I titolari di cariche sociali mantengono l'incarico - salvo dimissioni o altro personale impedimento - fino alla scadenza naturale del mandato triennale iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore.

c.3 Nel computo dei mandati di cui ai commi 3 dell'art. 17 del presente Statuto si considerano anche quelli espletati sotto la vigenza del precedente Statuto.

c.4 L'entrata in vigore del presente Statuto comporta l'immediata abrogazione di tutte le normative provinciali e di ogni altra disposizione da esse derivante oggi vigente.

ALLEGATO C)

Statuto-tipo dell'AVIS REGIONALE

ART.1-COSTITUZIONE- DENOMINAZIONE – SEDE

c.1 L'Associazione "Avis Regionale di □•□" (o equiparata di □•□) della Regione...□•□ è costituita da coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue e dalle Associazioni Provinciali- e/o equiparate – Comunali, di base ed equiparate di appartenenza .

c.2 L'AVIS Regionale di □•□ ha sede legale in □•□, via □•□ n. □•□ ed esplica la propria attività istituzionale esclusivamente nell'ambito della Regione □•□.

c.3 L'Avis Regionale di □•□ , che aderisce all'Avis Nazionale, è dotata di piena autonomia giuridica e di autonomia patrimoniale e processuale rispetto all'Avis Nazionale medesima.

ART. 2 - SCOPI SOCIALI

c.1 L'Avis Regionale di □•□ è un'associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica.

c.2 L'AVIS Regionale ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue intero e/o di una sua frazione, volontaria, periodica, associata non remunerata, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale d'appartenenza i valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.

c.3 Essa pertanto, in armonia con i propri fini istituzionali, con quelli dell'Avis Nazionale, nonché del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:

- a) Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue e dei suoi derivati e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue;
- b) Tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
- c) Promuovere l'informazione e l'educazione sanitaria dei cittadini;
- d) Promuovere un'adeguata diffusione delle proprie associate su tutto il territorio regionale, con particolare riferimento alle aree carenti e delle attività associative e sanitarie ad esse riconosciute, come la raccolta del sangue e degli emocomponenti;
- e) Favorire lo sviluppo della donazione volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole a livello regionale;
- f) Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo;

ART.3 - ATTIVITÀ

c.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell'art. 2 del presente Statuto, l'AVIS Regionale, nel rispetto di quanto previsto dal dall'art. 3 comma 1 dello statuto nazionale, - coordinandosi con l'AVIS Nazionale e con le Istituzioni Pubbliche

territoriali competenti, - svolge nei confronti delle associazioni che la costituiscono, una funzione di indirizzo, di coordinamento e verifica per il raggiungimento degli obiettivi associativi rappresentando i propri associati nei confronti di tutti i soggetti, istituzionali, pubblici, privati, di livello regionale.

c.2 In particolare, ai propri fini l'AVIS Regionale svolge le seguenti attività:

1. Partecipa alla programmazione delle attività trasfusionali a livello regionale, in conformità al disposto delle leggi vigenti in materia, rappresentando l'associazione negli organismi istituzionali e presso le istituzioni di livello regionale, fornendo direttive e linee di indirizzo alle proprie associate per l'attuazione e il coordinamento delle politiche di settore sul territorio regionale;
2. Partecipa alla elaborazione delle politiche del terzo settore, con particolare riferimento all'associazionismo ed al volontariato, rappresentando l'associazione negli organismi di settore istituzionalmente previsti e cooperando all'interno degli organismi associativi di coordinamento;
3. Promuove e organizza campagne regionali di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, coordinandosi con le proprie associazioni aderenti e con le istituzioni competenti, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale, di propria competenza;
4. Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l'informazione a favore della donazione di organi e della donazione del midollo osseo;
5. Coordina il flusso informativo a livello regionale;
6. Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
7. Svolge attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate;
8. Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica, alla cooperazione internazionale ed allo sviluppo del settore socio-sanitario ed alla realizzazione di progetti di interesse associativo;
9. Attività di chiamata (da disciplinare ciascuna secondo le proprie esigenze) ove sia gestita direttamente da AVIS Regionale;
10. Attività di raccolta (da disciplinare ciascuna secondo le proprie esigenze ove sia gestita direttamente da AVIS Regionale);
11. □•□;
12. □•□ .

c.3 Al fine del perseguimento delle attività istituzionali e di tutte quelle ad esse strumentali, conseguenti e comunque connesse, l'AVIS regionale può compiere, in osservanza delle condizioni di legge, esclusivamente attività commerciali e produttive marginali.

ART.4 – SOCI

c.1 Ai sensi dell'art. 1 del presente statuto, l'AVIS Regionale è costituita da soci persone giuridiche e soci persone fisiche.

c.2 Sono soci persone giuridiche dell'AVIS Regionale: le Avis Provinciali - ed equiparate le AVIS Comunali, di base - ed equiparate -, nonché le Avis territoriali di coordinamento intermedie già costituite alla data del 17 maggio 2003 operanti nel territorio amministrativo corrispondente .

c.3 Sono soci persone fisiche dell'AVIS Regionale tutti coloro che abbiano aderito alle Avis Comunali, di base od equiparate operanti nel territorio amministrativo.

ART. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA

c.1 La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6.

c.2 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

c.3 I soci persone fisiche partecipano all'Assemblea Regionale attraverso i delegati nominati dalle Assemblee Provinciali ed equiparate, i quali esprimono ciascuno tanti voti quanti sono i soci persone fisiche che rappresentano.

c.4 I soci persone giuridiche partecipano all'Assemblea Regionale a mezzo del loro rappresentante legale ovvero, previa delega, dal rappresentante legale di altro associato persona giuridica; il quale può essere portatore di un massimo di 5 deleghe.

c.5 Tutti i soci persone fisiche sono eleggibili alle cariche sociali.

c.6 La partecipazione all'Assemblea Regionale, sia ordinaria che straordinaria, è di un delegato ogni □•□ soci o frazione di soci persone fisiche, col minimo comunque di un delegato per ogni Associazione Provinciale o equiparate.

c.7 I delegati sono determinati in base al numero dei soci delle Avis Comunali, di base o equiparate in possesso dei requisiti statutari richiesti alla data del 31 dicembre dell'anno sociale precedente; fermo restando che il numero dei soci non potrà mai superare di oltre un terzo il numero delle donazioni effettuate nell'anno di riferimento né essere inferiore al terzo di tale numero.

c.8 La regolare posizione dei delegati è accertata secondo le disposizioni previste dal regolamento nazionale.

ART. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

c.1 Le modalità di recesso, esclusione e di espulsione degli associati persone fisiche e giuridiche nonché le fattispecie per la perdita della qualifica di socio da parte della persona fisica sono regolamentate negli statuti dell'AVIS Nazionale e di quella Comunale, di base o equiparate, ai quali si fa rinvio.

ART. 7 - ALBO REGIONALE DEI BENEMERITI (facoltativo)

c.1 L'AVIS Regionale potrà istituire di benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che hanno contribuito o contribuiscono anche una tantum, con il proprio sostegno, allo sviluppo morale e materiale dell'Associazione e siano stati considerati tali dal Consiglio Direttivo Regionale.

c.2 La qualifica di benemerito dell'Associazione potrà essere attribuita dal Consiglio Regionale anche a personalità del mondo scientifico e/o accademico che si siano prodigati nei campi e nelle materie afferenti l'ambito di attività associativa.

ART. 8 – ORGANI

c.1 Sono organi di governo dell'Avis Regionale:

- a) l'Assemblea Regionale degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo Regionale;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) d) il Presidente e il Vicepresidente Vicario .

c.2 E' organo di controllo dell'Avis Regionale il Collegio dei Revisori dei Conti.

c.3 E' organo di giurisdizione interna dell'AVIS Regionale il Collegio Regionale dei Proviviri.

ART. 9 - L'ASSEMBLEA REGIONALE DEGLI ASSOCIATI

c.1 L'Assemblea Regionale degli Associati è composta dai rappresentanti legali delle Associate persone giuridiche e dai delegati degli associati persone fisiche nominati dalle Assemblee Provinciali ed equiparate. I delegati degli associati persone fisiche mantengono il loro incarico fino alla nomina dei delegati dell'Assemblea Regionale ordinaria dell'anno successivo.

c.2 Ogni associato ha diritto ad un voto, che esprime attraverso il sistema delle deleghe se trattasi di persona fisica, ovvero attraverso il presidente e legale rappresentante se trattasi persona giuridica.

c.3 Il presidente e legale rappresentante della persona giuridica che sia temporaneamente impedito a partecipare alla Assemblea potrà farsi rappresentare ai sensi del comma 4 dell'art. 5.

c.4 L'Assemblea Regionale degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo Regionale, e la ratifica del preventivo finanziario, già approvato dal Consiglio medesimo.

c.5 L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell'Avis Regionale e nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei soci o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

c.6 L'Assemblea Regionale è convocata dal Presidente dell'AVIS Regionale con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima della seduta. Nei casi di convocazione di urgenza l'avviso potrà essere inviato anche a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spedito almeno dieci giorni prima.

c.7 In prima convocazione l'Assemblea Regionale è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei componenti aventi diritto, calcolato secondo le modalità e per gli effetti di cui ai commi 3, 4 e 6 dell'art. 5; in seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti, calcolati come sopra.

c.8 Per dichiarare la decadenza dell'intero Consiglio Regionale occorre il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto dell'Assemblea Regionale. La deliberazione è consentita solo in presenza di specifico mandato conferito ai rappresentanti legali ed ai delegati di cui al c. 1 del presente articolo.

c.9 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione Regionale e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto dell'Assemblea Regionale.

c.10 Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende respinta.

c.11 Alla Assemblea Regionale degli Associati partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio Direttivo Regionale, i componenti del Collegio Sindacali e i Consiglieri Nazionali della stessa AVIS Regionale se non delegati.

c.12 Della convocazione delle assemblee regionali viene data comunicazione all'AVIS Nazionale, la quale potrà inviare un proprio rappresentante.

ART.10- COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE DEGLI ASSOCIATI

c.1 Spetta all'Assemblea Regionale degli associati:

- a) l'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull'attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo Regionale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, la ratifica del bilancio preventivo, approvato Consiglio Direttivo Regionale;
- b) l'approvazione di impegni economici pluriennali;
- c) l'elezione e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo Regionale, del Collegio Regionale dei Probiviri, nonché della Commissione Verifica Poteri.
- d) la nomina e la revoca dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) l'approvazione delle modifiche del presente Statuto proposte dal Consiglio Direttivo Regionale;
- f) l'approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo Regionale;
- g) la nomina dei delegati dei soci persone fisiche alla Assemblea Generale degli Associati dell'Avis Nazionale;
- h) la formulazione della proposta dei candidati alle cariche elettive dell'Avis Nazionale nel rispetto di quanto disposto dal regolamento nazionale;
- i) lo scioglimento dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo Regionale ovvero di almeno un terzo degli associati, nonché la nomina dei liquidatori e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- j) la determinazione delle quote sociali di propria competenza;
- k) ogni altro compito che non rientri, per legge o per statuto, nella competenza di un altro organo associativo.

c.2 Le competenze dell'Assemblea Regionale degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo Regionale.

ART. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE

c.1 Il Consiglio Direttivo Regionale è composto da membri eletti dall'Assemblea Regionale degli Associati, nel numero deliberato dall'Assemblea dell'anno precedente a quella del rinnovo delle cariche associative e garantendo comunque, con almeno un consigliere, la rappresentanza di ciascuna Avis Provinciale esistente sul territorio.

c.2 Il Consiglio Direttivo Regionale elegge al proprio interno il Presidente, e su proposta del Presidente medesimo uno o due Vicepresidenti – dei quali uno Vicario – il Segretario e il Tesoriere i quali costituiscono l'Ufficio di Presidenza .

c.3 L'Ufficio di Presidenza, nonché ...□•□...componenti, eletti all'interno del Consiglio Regionale, sempre su proposta del Presidente, formano il Comitato Esecutivo, che esplica le funzioni di cui all'art. 12 del presente Statuto.

c.4 Il Consiglio Direttivo Regionale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, entro il □•□ ed il □•□, rispettivamente per l'approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Regionale degli Associati nei termini di cui al 4° comma dell'art. 9 e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Inoltre potrà curare la variazione - ove giudicato necessario e/o opportuno - tra i capitoli di spesa del preventivo finanziario già ratificato dall'Assemblea Regionale degli Associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.

c.5 Il Consiglio Regionale deve essere convocato con avviso scritto, inviato nominativamente almeno otto giorni prima. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica, inviato almeno due giorni prima.

c.6 Il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.

c.7 La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo Regionale per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, della quale viene preso atto con deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

c.8 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quella di proposta all'Assemblea Generale degli Associati dell'Avis Nazionale circa l'espulsione di un'Avis Comunale, di base – o equiparate – o di un'Avis Provinciale – o equiparata – ovvero per quella di proposta di modifica statutaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Regionale, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti aventi diritto. Nel caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

c.9 Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell'ordine subentrano i non eletti.

c.10 Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell'ordine di cui al precedente comma 9, non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla sostituzione mediante cooptazione tra i soci statutariamente in regola. In ogni caso non è consentita la cooptazione, nel corso dello stesso mandato, della metà dei componenti del Consiglio ma, in tal caso, si procederà al rinnovo dell'intero Consiglio.

c.11 Qualora, durante un mandato, cessino contemporaneamente la metà più uno dei Consiglieri eletti in sede di Assemblea elettiva, decade l'intero Consiglio Regionale.

c.12 Al Consiglio Direttivo Regionale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all'Assemblea Regionale degli Associati, nonché l'esecuzione e l'attuazione delle delibere di quest'ultima e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari. Il Consiglio Direttivo Regionale potrà, altresì, ove ritenuto necessario e/o opportuno, nominare un Direttore Generale, fissandone con apposita delibera competenze, funzioni, compensi e durata dell'incarico.

c.13 Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo Regionale nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui al comma 5 del presente articolo, si applica la lett. c) del 2° comma dell'art. 13.

c.14 I poteri del Consiglio Direttivo Regionale possono essere singolarmente delegati, dall'organo stesso, al Presidente, al Vicepresidente, all'Ufficio di Presidenza, al Comitato Esecutivo.

ART. 12 - COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO

c.1 Il Comitato Esecutivo - cui compete la predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Regionale degli Associati per il tramite del Consiglio Regionale - delibera altresì, riferendo al Consiglio medesimo, sui seguenti argomenti:

- a) la generale promozione ed il coordinamento delle attività delle AVIS associate;
- b) la elaborazione di sistemi, di criteri operativi e di mezzi di comunicazione volti alla promozione ed allo sviluppo del volontariato del sangue;

- c) l'acquisto di beni e servizi nei limiti di spesa fissati dal bilancio preventivo;
- d) l'acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio Regionale;
- e) la scelta delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell'Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo e la risoluzione dei rapporti medesimi;
- f) la decisione di agire e resistere in giudizio, di transigere o di rinunciare alle azioni, di compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori e di nominare avvocati e consulenti;
- g) il conferimento di incarichi di consulenza e di prestazione professionale tanto a titolo gratuito che oneroso nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio Regionale;

c.2 Il Comitato Esecutivo inoltre delibera su tutti gli argomenti ad esso delegati dal Consiglio Regionale, del quale esegue le delibere; attende all'ordinaria amministrazione; assume, in luogo del Consiglio Regionale, le decisioni urgenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione della prima riunione successiva.

c.3 Per i tempi e le modalità di convocazione delle sedute del Comitato Esecutivo – che può riunirsi anche in video conferenza – e per la formazione delle maggioranze nelle relative deliberazioni si applicano le medesime disposizioni del Consiglio Regionale, fermi restando i tempi dell'approvazione dei bilanci, di cui al presente statuto.

c.4 In tutti i casi di decadenza del Consiglio Regionale previsti dal presente Statuto decade automaticamente anche il Comitato Esecutivo e si provvederà alla sua ricostituzione ai sensi del comma 3 dell'art. 11 all'atto dell'insediamento del nuovo Consiglio Regionale.

ART.13 - IL PRESIDENTE

c.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio Regionale al proprio interno, presiede l'AVIS Regionale, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

c.2 Al Presidente spetta, inoltre:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea Regionale degli Associati, il Consiglio Regionale, il Comitato Esecutivo, nonché formularne l'ordine del giorno;
- b) curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Comitato Esecutivo;
- c) assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Comitato Esecutivo, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Comitato medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro 10 giorni successivi.

c.3 Nell'espletamento dei propri compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario

c.4 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente Vicario.

c.5 La firma e/o la presenza del Vicepresidente Vicario fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporanei del Presidente.

ART.14 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

c.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea Regionale degli Associati tra soggetti dotati di adeguata professionalità.

c.2 I Revisori durano in carica 4 anni e possono essere rinominati.

c.3 Il Collegio esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto.

c.4 I Revisori dei Conti, che partecipano di diritto all'Assemblea Regionale degli Associati, intervengono alle sedute del Consiglio Direttivo Regionale in cui vengano assunte deliberazioni in ordine al preventivo finanziario ed al bilancio consuntivo.

Art 15 – COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI

c.1 Il Collegio Regionale dei Probiviri – eletto dalla Assemblea Regionale degli Associati – si compone di tre membri effettivi e due supplenti scelti tra persone dotate della necessaria competenza.

c.2 Il Collegio Regionale dei Probiviri, che elegge al proprio interno il Presidente dell'organo, svolge – ove adito – la funzione di giudice di primo grado in ordine all'espulsione o all'esclusione del socio persona fisica, deliberata dal Consiglio Direttivo Comunale nei casi di cui all'art. 5 dello statuto delle Avis Comunali o equiparate; svolge inoltre, ove adito, la funzione di giudice di primo grado in ogni controversia tra soci persone fisiche o tra soci persone giuridiche appartenenti alla propria regione ovvero tra soci persone fisiche e soci persone giuridiche sempre appartenenti alla regione medesima. Decide altresì negli altri casi indicati dal presente statuto.

c.3 Le competenze del Collegio e la procedura di funzionamento sono disciplinate dalle norme del Regolamento Nazionale.

c.4 Le decisioni del Collegio Regionale dei Probiviri sono appellabili di fronte al Collegio Nazionale dei Probiviri.

c.5 La carica di membro del Collegio Regionale dei Probiviri è incompatibile con qualunque altra carica o funzione nell'ambito degli organi ed organismi associativi, anche appartenenti alle persone giuridiche associate.

ART.16 – PATRIMONIO

c.1 Il patrimonio dell'Avis Regionale, costituito da beni mobili ed immobili, ammonta attualmente a complessivi [•] Euro.

c.2 Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:

- a) il reddito del patrimonio;
- b) i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) i contributi di organismi internazionali;
- d) i rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti – soggetti pubblici e privati – condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell'istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
- f) ogni altro incremento derivante dalle attività commerciali e produttive marginali svolte dall'Avis Regionale, nel rispetto delle norme di legge.

c.3 Il Consiglio Direttivo Regionale provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'ente, nel rispetto del suo scopo.

c.4 E' vietato all'AVIS Regionale distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

c.5 Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 17 - ESERCIZIO FINANZIARIO

c.1 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.

c.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo Regionale il preventivo finanziario dell'anno successivo che verrà ratificato entro il 30 di aprile dall'Assemblea Regionale degli Associati, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

ART.18 – CARICHE

c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali e sono non retribuite, fatta eventualmente eccezione per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

c.2 Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in relazione all'assolvimento dell'incarico.

c.3 Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei commi 9, 10 e 11 dell'art. 11, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno. **(inserire limitatamente alle avis provinciali e/o equiparate e alle avis comunali e/o equiparate, di Base o equiparate eventuali deroghe in ordine alla ineleggibilità per più di due mandati consecutivi)**

c.4 Il regolamento nazionale disciplina i casi di incompatibilità.

ART.19 - ESTINZIONE O SCIoglIMENTO

c.1 Lo scioglimento dell'Avis Regionale può avvenire con delibera dell'Assemblea Regionale degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo Regionale, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti aventi diritto.

c.2 In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti all'AVIS Nazionale o ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge 662/96.

ART. 20 – RINVIO

c.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello statuto e del regolamento dell'AVIS Nazionale, quelle dello statuto delle Avis Comunali, di base o equiparate che siano associate all'Avis Regionale, nonché quelle del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia e in particolare della L. 266/1991 e del D.Lgv. 460/97 e successive loro modificazioni ed integrazioni

Art. 21 - NORMA TRANSITORIA

c.1 Nelle more dell'approvazione del presente statuto nei modi e nei tempi di legge, si applicano le disposizioni del vigente statuto dell'Avis Nazionale.

c.2 I titolari di cariche sociali mantengono l'incarico - salvo dimissioni o altro personale impedimento - fino alla scadenza naturale del mandato triennale iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore.

c.3 Nel computo dei mandati di cui ai commi 3 dell'art. 18 del presente Statuto si considerano anche quelli espletati precedentemente.

c.4 L'entrata in vigore del presente Statuto comporta l'immediata abrogazione di tutte le normative regionali e di ogni altra disposizione da esse derivante oggi vigente.

Allegato D)

Modello rinnovo adesione all'AVIS Nazionale

Il sottoscritto [•], nato a [•] il [•] e residente in [•], via [•] n. [•], nella sua qualità di presidente e legale rappresentante pro tempore dell'Avis [•] di [•], chiede a codesta Spett.le AVIS Nazionale - ai sensi e per gli effetti del co. 2° dell'art. 4 e del co. 14° dell'art.6 dello Statuto Nazionale - il rinnovo dell'adesione dell'Avis territoriale dal medesimo presieduta all'AVIS Nazionale.

Allo scopo si allega alla predetta istanza, in osservanza di quanto previsto nella lettera-circolare diramata dal Presidente Nazionale pro tempore Andrea Tieghi in data [•], i seguenti documenti:

1. Copia dell'atto di costituzione dell'Avis [•] di [•]¹;
2. schema di statuto, approvato dal competente Consiglio Direttivo, conforme allo schema-tipo adottato dal Consiglio Nazionale dell'AVIS;
3. copia del bilancio consuntivo 2003;
4. elenco dei componenti del Consiglio Direttivo, corredato dei relativi dati anagrafici;
5. elenco dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti², corredato dei relativi dati anagrafici.

In attesa di un cortese riscontro, si porge un saluto cordiale.

Il Presidente

Spazio da compilarsi a cura del Presidente dell'Avis sovraordinata competente

Il sottoscritto [•], in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'AVIS Provinciale ³
Regionale di [•], attesta la congruità delle dichiarazioni contenute nella presente istanza.

Il Presidente

¹ In assenza, autocertificazione del Presidente attestante l'avvenuta costituzione in data precedente al 17 maggio 2003.

² Se esiste un solo revisore, i dati dello stesso.

³ Barrare la casella corrispondente.

Allegato E)

Modello di autocertificazione

Il sottoscritto [•], nato a [•] il [•] e residente in [•], nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Avis [•] di [•], dichiara sotto la propria responsabilità – ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 4 dello Statuto dell'AVIS NAZIONALE – che l'Avis [•] di [•] dal medesimo presieduta è stata costituita in data precedente al 17 maggio 2003, come risulta da [•]

In fede.

Il Presidente

Allegato F)

Modello adesione all'AVIS Nazionale

Il sottoscritto [•], nato a [•] il [•] e residente in [•], via [•] n. [•], nella sua qualità di presidente e legale rappresentante pro tempore dell'Associazione [•], con sede in [•], chiede a codesta Spett.le AVIS Nazionale – ai sensi e per gli effetti del co. 4 dell'art. 4 dello Statuto Nazionale – di consentire l'adesione dell'Associazione dal medesimo presieduta all'AVIS Nazionale.

Allo scopo si allega alla predetta istanza, in osservanza di quanto previsto nella lettera-circolare diramata dal Presidente Nazionale pro tempore Andrea Tieghi in data [•], i seguenti documenti:

1. Copia dell'atto di costituzione dell'Associazione;
2. Copia dello statuto vigente;
3. elenco dei componenti dell'organo di governo, corredato dei relativi dati anagrafici;
4. elenco dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti¹, corredato dei relativi dati anagrafici;
5. [•]²

In attesa di un cortese riscontro, si porge un saluto cordiale.

Il Presidente

Spazio da compilarsi a cura del Presidente dell'Avis sovraordinata competente

Il sottoscritto [•], in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'AVIS Regionale di [•], attesta la congruità delle dichiarazioni contenute nella presente istanza.

Il Presidente

¹ Se esiste un solo revisore, i dati dello stesso.

² Inserire, ove esistenti, copia degli accordi e/o convenzioni eventualmente stipulati con associazioni avisine locali.

Allegato G)

Modello di autocertificazione

Il sottoscritto [•], nato a [•] il [•] e residente in [•], nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Avis [•] di [•], dichiara sotto la propria responsabilità – ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell'art. 4 e 10 dell'art. 6 dello Statuto dell'AVIS NAZIONALE – che l'Avis [•] di [•] dal medesimo presieduta è stata costituita in data [•], come risulta da [•]

In fede.

Il Presidente

Allegato H)

Modello adesione all'AVIS Nazionale

Il sottoscritto [•], nato a [•] il [•] e residente in [•], via [•] n. [•], nella sua qualità di proponente incaricato per la costituzione dell'Avis [•] di [•], chiede a codesta Spett.le AVIS Nazionale – ai sensi e per gli effetti dei commi 9, 10 e 12 dell'art. 6 dello Statuto Nazionale – di consentire la costituzione del sodalizio al fine dell'adesione dello stesso, in quanto Avis territoriale, all'AVIS Nazionale.

Allo scopo si allega alla predetta istanza, in osservanza di quanto previsto nella lettera-circolare diramata dal Presidente Nazionale pro tempore Andrea Tieghi in data [•], i seguenti documenti:

1. schema di statuto, conforme allo schema-tipo adottato dal Consiglio Nazionale dell'AVIS;
2. elenco dei proponenti, corredato dei relativi dati anagrafici;
3. elenco degli aspiranti soci, corredato dei relativi dati anagrafici.

In attesa di un cortese riscontro, si porge un saluto cordiale.

Il Presidente

Spazio da compilarsi a cura del Presidente dell'Avis sovraordinata competente

Il sottoscritto [•], in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'AVIS Provinciale ¹ Regionale di [•], attesta la congruità delle dichiarazioni contenute nella presente istanza.

Il Presidente

¹ Barrare la casella corrispondente.

ALLEGATO I)

Statuto-tipo dell'Avis di base

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

c.1 L'Associazione "Avis di Base di [•]" è costituita tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue.

c.2 L'Associazione ha sede legale in [•], via [•] n. [•] ed esplica la propria attività istituzionale esclusivamente nell'ambito del Comune di [•].

c.3 L'Avis di base di [•]), che aderisce all'AVIS Nazionale, nonché alle Avis Comunale, Provinciale e Regionale – o equiparate – sovraordinate¹, è dotata di piena autonomia giuridica e di autonomia patrimoniale e processuale rispetto alle AVIS Nazionale, Comunale, Provinciale e Regionale – o equiparate – medesime.

ART. 2 - SCOPI SOCIALI

c.1 L'Avis di base di [•] è un'associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, che non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica.

c.2 L'Associazione ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue - intero o di una sua frazione - volontaria, periodica, non remunerata, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale i valori della solidarietà, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.

c.3 Essa pertanto, in armonia con i fini istituzionali propri, con quelli dell'AVIS Nazionale, Comunale, Provinciale, Regionale - o equiparate - sovraordinate alla quale è associata nonché del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:

- a) Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a livello nazionale e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili;
- b) Tutelare il diritto alla salute dei donatori e dei cittadini che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
- c) Promuovere l'informazione e l'educazione sanitaria dei cittadini;
- d) favorire l'incremento della propria base associativa;
- e) promuovere lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo .

ART.3 – ATTIVITÀ

c.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell'art. 2 del presente Statuto, l'Associazione di Base - coordinandosi con l'AVIS Nazionale, con l'AVIS Comunale, Provinciale, Regionale o equiparata sovraordinata² e con le Istituzioni Pubbliche competenti, svolge le seguenti attività:

- a) *Attività di chiamata (da disciplinare ciascuna secondo le proprie esigenze);*

¹ In relazione al disposto di cui al comma 2 dell'art. 4 dello statuto dell'AVIS Nazionale, si richiama l'attenzione sulla necessità di verificare, sul territorio di appartenenza, l'esistenza di Avis Territoriali Intermedie, i soci delle quali siano eventualmente computati ai fini delle composizioni dei quorum elettorali e, quindi, siano vincolanti nella determinazione del numero dei delegati.

² Vedi nota n. 1.

- b) *Attività di raccolta (da disciplinare ciascuna secondo le proprie esigenze);*
- c) Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini per promuovere l'informazione a favore della donazione di organi e della donazione del midollo osseo;
- d) Promuove e organizza campagne di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale di propria competenza;
- e) Svolge attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate;
- f) Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica;
- g) Intrattiene rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione al proprio livello territoriale e partecipa alle Istituzioni Pubbliche, ove richiesta, attraverso propri rappresentanti all'uopo nominati;
- h) [●];³
- i) [●];⁴

c.2. Al fine del perseguimento delle attività istituzionali e di tutte quelle ad esse strumentali, conseguenti e comunque connesse, l'Associazione può compiere esclusivamente attività commerciali e produttive marginali, in osservanza delle condizioni di legge.

ART.4 – SOCI E VITA ASSOCIATIVA

c.1 E' socio dell'Avis di Base chi dona periodicamente il proprio sangue, chi per ragioni di età o di salute ha cessato l'attività donazionale e partecipa con continuità alla attività associativa e chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell'ambito associativo.

c.2 Il numero dei soci che non effettuino donazioni, ma che esplichino funzioni di riconosciuta validità in ambito associativo non potrà superare 1/6 del numero dei donatori periodici di ciascuna Avis di Base.

c.3 L'adesione all'Avis di Base da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al 1° comma del presente articolo andrà deliberata, su istanza dell'interessato, da parte del Consiglio Direttivo di Base.

c.4 L'adesione del socio all'Avis di Base comporterà l'automatica adesione del medesimo all'AVIS Nazionale, nonché alle Avis Comunale, Provinciale e Regionale - o equiparate - sovraordinate.

c.5 La partecipazione del socio alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5.

c.6 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

c.7 Ogni socio in regola con le disposizioni del presente statuto partecipa all'Assemblea di Base degli Associati con diritto di voto ed è eleggibile alle cariche sociali.

ART. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

c.1 La qualifica di socio si perde per:

³ Andranno inserite tutte le restanti attività che la singola Avis di Base già svolge nonché quelle che vorrà svolgere in futuro.

⁴ Vedi nota n.3

- a) dimissioni;
- b) cessazione dell'attività donazionale o di collaborazione, senza giustificato motivo, per un periodo di due anni;
- c) espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri.

c.2 In presenza dei presupposti di cui alla lettera a) e b) del comma 1) del presente articolo, il socio viene cancellato dal registro dei soci con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo di Base.

c.3 Contro il provvedimento di espulsione il socio potrà presentare ricorso, entro 30 giorni, al Collegio Regionale dei Probiviri competente, il quale delibererà in osservanza delle corrispondenti norme statutarie dell'evis Regionali.

c.4 Il provvedimento del Collegio Regionale dei Probiviri è ricorribile, entro i 30 giorni successivi all'adozione dello stesso, al Collegio Nazionale dei Probiviri, che deciderà inappellabilmente, ai sensi del c. 5 dell'art. 16 dello statuto dell'AVIS Nazionale.

c.5 In caso di ricorso contro il provvedimento di espulsione deliberato dal Consiglio Direttivo di Base, il socio espulso perde automaticamente il diritto al voto, pur nelle more della decisione definitiva sull'espulsione da parte degli organi di giurisdizione competenti e aditi.

c.6 Il provvedimento definitivo di espulsione deliberato ai sensi del presente articolo estromette il socio dall'Avis di Base, da quelle Provinciale e Regionale - o equiparate - sovraordinate e dall'AVIS Nazionale.

ART. 6 – ORGANI

c.1 Sono organi di governo dell'Avis di Base:

- a) l'Assemblea di Base degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo di Base;
- c) il Presidente e il Vicepresidente.

c.2 E' organo di controllo dell'Avis di Base il Revisore dei Conti.

ART. 7 - L'ASSEMBLEA DI BASE DEGLI ASSOCIATI

c.1 L'Assemblea di Base degli Associati è costituita da tutti i soci che, all'atto della convocazione dell'Assemblea medesima, non abbiano presentato domanda di dimissioni e non abbiano ricevuto provvedimento d' espulsione .

c.2 Ogni socio ha diritto ad un voto.

c.3 In caso di personale impedimento a partecipare alla seduta dell'Assemblea, ogni socio potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da un altro socio

c.4 Ciascun socio non potrà essere portatore di più di una delega.

c.5 L'Assemblea degli Associati di Base si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il mese di febbraio, per l'approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo di Base e la ratifica del preventivo finanziario, approvato dal Consiglio medesimo.

c.6 L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora siano in gioco interessi vitali dell'Avis Di Base e nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o sia richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei soci o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

c.7 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spediti almeno due giorni prima.

c.8 In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti direttamente o per delega

c.9 Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide ove risultino adottate a maggioranza dei soci presenti.

c.10 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

c.11 Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende respinta.

c.12 Alle sedute dell'Assemblea di Base degli Associati partecipano di diritto i componenti del Consiglio Direttivo di Base.

c.13 Nell'assunzione di deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo o che riguardino la responsabilità dei componenti del Consiglio, gli stessi non partecipano al voto.

c.14 Della convocazione dell'Assemblea di Base viene essere data comunicazione all'Avis Comunale, la quale potrà inviare un proprio rappresentante.

ART.8 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DI BASE DEGLI ASSOCIATI

c.1 Spetta all'Assemblea:

- a) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo di Base;
- b) l'approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo Di Base;
- c) la nomina e la revoca del Revisore dei Conti;
- d) l'approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo di Base;
- e) l'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull'attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo di Base e dalla relazione del Revisore dei Conti;
- f) la ratifica del preventivo finanziario, approvato dal Consiglio Direttivo di Base;
- g) lo scioglimento dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo di Base ovvero di almeno un terzo degli associati;
- h) la nomina dei liquidatori;
- i) la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.
- j) ogni altro adempimento che non sia stato demandato, per legge o per statuto, alla competenza di un altro organo associativo;

c.2 Le competenze dell'Assemblea di Base degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo di Base.

ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO DI BASE

c.1 Il Consiglio Direttivo di Base è composto da membri eletti dall'Assemblea degli Associati, nel numero di volta in volta deliberato dall'Assemblea medesima in seduta elettiva.

c.2 Il Consiglio Direttivo di Base elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere - che, per delibera del Consiglio stesso, può anche coincidere con il Segretario - i quali costituiscono l'Ufficio di Presidenza, cui spetta l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio medesimo.

c.3 Il Consiglio Direttivo di Base si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, entro il 30 novembre ed il 31 gennaio, rispettivamente per l'approvazione definitiva del

preventivo finanziario e dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea di Base degli Associati nei termini di cui al 5 comma dell'art. 7 e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Inoltre potrà curare la variazione - ove giudicato necessario e/o opportuno - tra i capitoli di spesa del preventivo finanziario già ratificato dall'Assemblea di Base degli Associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.

c.4 La convocazione viene fatta per avviso scritto, inviato nominativamente almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica inviato almeno due giorni prima.

c.5 Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

c.6 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quelle di espulsione di un socio o della proposta di modifica statutaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea di Base, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti.

c.7 In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

c.8 La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo di Base per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, con deliberazione adottata all'atto dell'approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza.

c.9 Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell'ordine subentrano i non eletti, fino al numero corrispondente a quello dei Consiglieri, fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

c.10 Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell'ordine di cui al comma 9, non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla sostituzione mediante cooptazione tra i soci al momento statutariamente in regola. In ogni caso non è consentita la cooptazione, nel corso dello stesso mandato, della metà dei componenti del Consiglio ma, in tal caso, si procederà al rinnovo dell'intero Consiglio, ai sensi del comma 1, lett. a) dell'art. 8.

c.11 I Consiglieri così nominati decadono dalla carica insieme agli altri.

c.12 Qualora, durante un mandato, venga a mancare contestualmente la maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio.

c.13 Al Consiglio Direttivo di Base spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all'Assemblea degli Associati di Base, nonché l'esecuzione e l'attuazione delle delibere di quest'ultima e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.

c.14 Il Consiglio Direttivo di Base potrà, inoltre, costituire un Comitato Esecutivo, composto secondo le modalità enucleate con apposita delibera, nella quale verranno stabilite anche le competenze del Comitato medesimo.

c.15 Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo di Base nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, si applica la lett. d) del 2° comma dell'art. 10.

c.16 I poteri del Consiglio Direttivo Di Base possono essere singolarmente delegati, dall'organo stesso, al Presidente al Vicepresidente, all'Ufficio di Presidenza, al Comitato Esecutivo.

ART.10 - IL PRESIDENTE

c.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo Di Base al proprio interno, presiede l'Avis Di Base, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

c.2 Al Presidente spetta, inoltre:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea di Base degli Associati, il Consiglio Direttivo di Base, il Comitato Esecutivo se costituito, e l'Ufficio di Presidenza, nonché formularne l'ordine del giorno;
- b) curare l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo Di Base;
- c) proporre al Consiglio Direttivo di Base i nominativi delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell'Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo ovvero di consulenza;
- d) assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo di Base, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro 10 giorni successivi.

c.3 Nell'espletamento dei suoi compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario.

c.4 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

c.5 La firma e/o la presenza del Vicepresidente fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporanei del Presidente.

ART.11 – IL REVISORE DEI CONTI

c.1 Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea di Base degli Associati tra persone dotate di adeguata professionalità.

c.2 Il Revisore dura in carica 4 anni e può essere rinominato.

c.3 Il Revisore esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto.

c.4 Il Revisore, che partecipa di diritto all'Assemblea di Base degli Associati, intervengono alle sedute del Consiglio Direttivo di Base in cui vengano assunte deliberazioni in ordine al preventivo finanziario ed al bilancio consuntivo.

c.5 Il Revisore può altresì essere invitato a partecipare, per dare i chiarimenti del caso, alle sedute del Consiglio Direttivo di Base ove siano in trattazione materie afferenti alla loro competenza.

c.6 Ove la situazione economico-finanziaria dell'Associazione dovesse ritenere necessaria la costituzione di un Collegio di Revisori, il Consiglio Direttivo di Base può richiedere all'Assemblea degli Associati di Base di provvedervi. Il Collegio dei Revisori sarà regolamentato dalle norme contenute nel presente articolo

ART.12 - PATRIMONIO

c.1 Il patrimonio dell'Avis di Base, costituito da beni mobili ed immobili⁵, ammonta attualmente a complessivi [•] Euro.

c.2 Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:

- a) il reddito del patrimonio;
- b) i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

⁵ Ove l'Associazione ne sia in possesso.

- c) le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti – soggetti pubblici e privati – condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell'istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
- d) ogni altro incremento derivante anche dalle attività commerciali e produttive marginali svolte dall'Avis di Base.

c.3 Il Consiglio Direttivo di Base provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'ente, nel rispetto del suo scopo.

c.4 E' vietato all'Associazione distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

c.5 Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 13 - ESERCIZIO FINANZIARIO

c.1 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.

c.2 Entro il 30 novembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo di Base il preventivo finanziario dell'anno successivo che verrà ratificato entro il mese di febbraio dall'Assemblea di Base degli Associati, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

ART.14 – CARICHE

c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali e sono non retribuite, fatta eventualmente eccezione per il Revisore dei Conti o per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove istituito.

c.2 Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute e documentate in relazione all'assolvimento dell'incarico.

c.3 Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei commi 9, 10 e 12 dell'art. 9, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno.

c.4 Lo statuto dell'Avis regionale, tenuto conto delle esigenze del proprio territorio, potrà prevedere una deroga in ordine alla ineleggibilità per più di due mandati consecutivi.

ART.15 - ESTINZIONE O SCIoglIMENTO

c.1 Lo scioglimento dell'Avis di Base può avvenire con delibera dell'Assemblea degli Associati di base , su proposta del Consiglio Direttivo di Base, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti.

c.2 In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti all'AVIS Comunale o ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge 662/96.

ART. 16 – RINVIO

c.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello statuto e del regolamento dell'AVIS Nazionale che afferiscano all'Avis di Base, nonché quelle del

codice civile e delle altre leggi vigenti in materia e in particolare della L. 266/1991 e del D.Lgv. 460/97 e successive loro modificazioni ed integrazioni.

Art. 17- NORMA TRANSITORIA

c.1 Nelle more dell'approvazione del presente statuto nei modi e nei tempi di legge, si applicano le disposizioni del vigente statuto dell'Avis Nazionale.

c.2 I titolari di cariche sociali mantengono l'incarico - salvo dimissioni o altro personale impedimento - fino alla scadenza naturale del mandato triennale iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore.

c.3 Nel computo dei mandati di cui al comma 3 dell'art. 14 del presente Statuto si considerano anche quelli espletati precedentemente.

c.4 L'entrata in vigore del presente Statuto comporta l'immediata abrogazione di tutte le normative regionali e di ogni altra disposizione da esse derivante oggi vigente.

(la presente disposizione dovrà essere inserita solo negli statuti delle Avis di Base eventualmente già esistenti all'atto di approvazione dell' statuto dell'Avis Nazionale, mentre non va prevista in quelle Avis di nuova costituzione)

Allegato L)

Modello adesione all'AVIS Nazionale

Il sottoscritto [•], nato a [•] il [•] e residente in [•], via [•] n. [•], nella sua qualità di presidente e legale rappresentante pro tempore dell'Associazione [•], con sede in [•], chiede a codesta Spett.le AVIS Nazionale – ai sensi e per gli effetti del co. 4 dell'art. 4 dello Statuto Nazionale – di consentire l'adesione dell'Associazione dal medesimo presieduta all'AVIS Nazionale.

Allo scopo si allega alla predetta istanza, in osservanza di quanto previsto nella lettera-circolare diramata dal Presidente Nazionale pro tempore Andrea Tieghi in data [•], i seguenti documenti:

1. Copia dell'atto di costituzione dell'Associazione;
2. Copia dello statuto vigente;
3. elenco dei componenti dell'organo di governo, corredato dei relativi dati anagrafici;
4. elenco dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti¹, corredato dei relativi dati anagrafici;
5. [•]²

In attesa di un cortese riscontro, si porge un saluto cordiale.

Il Presidente

Spazio da compilarsi a cura del Presidente dell'Avis sovraordinata competente

Il sottoscritto [•], in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'AVIS Regionale di [•], attesta la congruità delle dichiarazioni contenute nella presente istanza.

Il Presidente

¹ Se esiste un solo revisore, i dati dello stesso.

² Inserire, ove esistenti, copia degli accordi e/o convenzioni eventualmente stipulati con associazioni avisine locali.